

Roma, 30 dicembre 2020

LA NORMATIVA ANTICOVID AUTORIZZA I BALNEARI ALL'UTILIZZO DEI BENI DEMANIALI E ALL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA' ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2020

Cari amici e colleghi,

all'interrogativo dei colleghi balneari che non hanno ancora ricevuto il provvedimento di differimento della scadenza delle loro concessioni demaniali si ritiene opportuno ed utile chiarire che la legislazione emergenziale emanata a causa dell'epidemia in corso autorizza gli attuali concessionari, anche in questo caso, all'utilizzo del bene demaniale e all'esercizio dell'attività sullo stesso anche dopo il 31 dicembre di quest'anno e almeno fino al 3 maggio 2021 fatto salvo una ulteriore proroga dello stato di emergenza da Covid-19 altamente probabile alla luce dell'andamento epidemiologico.

Infatti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 comma secondo del DL 17 marzo 2020 nr. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020 nr. 27 così come modificato da ultimo con il DL 7 ottobre 2020 nr. 125 convertito con la legge 27 novembre 2020 nr. 159 si stabilisce che "tutti i certificati, attestati, permessi, **concessioni, e atti abilitativi comunque denominati**, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.** La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Giova ricordare che l'articolo 1, comma 1, del DL 25 marzo 2020 nr. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020 nr. 35 stabilisce attualmente "al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza".

A ciò si aggiunge all'art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 dispone che "le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei **concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.****

In proposito, ancora una volta, si ricorda quanto ripetutamente segnalato sulla opportunità della comunicazione come da *fac-simile* che abbiamo redatto elaborato e diffuso.

Ovviamente questa circostanza non elimina né riduce la necessità di far doverosamente applicare dagli enti competenti la legge nr. 145/2018 nè l'urgenza di un intervento chiarificatore del Governo e del Parlamento per porre finalmente fine a questa situazione caotica dai possibili esiti drammatici sia per le famiglie dei balneari che per le sorti economiche del Paese.

Siamo impegnati con forza e determinazione affinché ciò avvenga.

Il presidente
Antonio Capacchione

